



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Ultime notizie

Con la [sentenza del 16 luglio 2020](#) pronunciata nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems* (nota come “**Schrems II**”), la Corte di giustizia dell’Unione europea (**CGUE**) ha invalidato la decisione della Commissione europea secondo la quale lo scudo UE-USA per la privacy assicurava, in occasione del trasferimento di dati personali dall’UE agli Stati Uniti, un livello di protezione adeguato. Lo scudo per la privacy è un sistema di autocertificazione al quale le entità giuridiche statunitensi possono aderire, dichiarando di soddisfare una serie dettagliata di requisiti basati sui principi di tutela della vita privata. Le organizzazioni potevano ricorrere a tale strumento per trasferire dati personali negli Stati Uniti alle entità di questo paese così certificate. Se non potevano avvalersene, dovevano ricorrere ad altri meccanismi di trasferimento più onerosi, come le clausole tipo di protezione dei dati. Il fatto che la suddetta decisione sia stata invalidata dalla sentenza Schrems II fa sì che il quadro per lo scudo UE-USA per la privacy non sia più un meccanismo valido per rispettare i requisiti di protezione dei dati quando i dati personali vengono trasferiti verso gli Stati Uniti.

Nella sentenza, la CGUE ha inoltre messo in dubbio che le clausole contrattuali tipo (“**clausole contrattuali tipo precedenti al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)**”) della Commissione possano legittimare i trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti e il resto del mondo. Secondo la CGUE, le clausole contrattuali tipo precedenti all’RGPD rimangono, in linea di principio, un meccanismo di trasferimento valido, ma richiedono azioni aggiuntive (ad esempio, una valutazione della normativa del paese terzo per controllare che non vi siano impedimenti per l’efficacia di tali clausole oppure l’attuazione di ulteriori misure, ove necessario, per garantire che i dati trasferiti godano dello stesso livello di protezione fornito dalle norme UE). Le clausole contrattuali tipo sono una forma di “garanzie adeguate” utilizzabili qualora non vi sia una [decisione di adeguatezza](#) ai sensi dell’articolo 45 dell’[RGPD](#). Dette clausole, una volta approvate dalla Commissione conformemente a quanto previsto all’articolo 46 dell’RGPD, possono essere utilizzate dalle organizzazioni per trasferire dati a paesi non appartenenti all’UE/SEE che, secondo la Commissione, non forniscono un livello di protezione adeguato.

Considerato che le clausole contrattuali tipo precedenti all’RGPD sono obsolete e che era davvero necessario e urgente rivederle in seguito all’entrata in vigore di tale regolamento, in particolare dopo la sentenza Schrems II, la Commissione ha lavorato per diverso tempo al progetto di una loro nuova versione. Il 4 giugno 2021 ha infine pubblicato le nuove clausole

contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi ai sensi dell'RGPD, disponibili [qui](#). Le nuove clausole entreranno in vigore il 27 giugno 2021, ma le organizzazioni potranno continuare a usare fino al 27 dicembre 2022 le clausole contrattuali tipo precedenti all'RGPD che sono già in essere, benché sia possibile che vengano richieste misure aggiuntive per garantire la conformità alla sentenza Schrems II. Le clausole contrattuali tipo precedenti all'RGPD verranno abrogate il 27 settembre 2021.

Il 4 giugno 2021 la Commissione ha inoltre adottato clausole contrattuali tipo (disponibili [qui](#)) che possono essere usate dai titolari e dai responsabili del trattamento per rispettare l'articolo 28 dell'RGPD e l'articolo 29 del [regolamento \(UE\) 2018/1725](#), che stabilisce gli obblighi da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

[Qui](#) è possibile consultare il comunicato stampa della Commissione sulle due serie di clausole contrattuali tipo.